

CONTRATTO
PER LO SVOLGIMENTO DI “PROVE AGRONOMICHE E DI COLLAUDO DI UN FORNO
SPERIMENTALE PER LA CURA DEL TABACCO KENTUCKY NELL’AMBITO DEL
PROGETTO MISOTACKY”

TRA

Terre Regionali Toscane, con sede legale in Firenze, via di Novoli 26, 50127 Firenze , Codice Fiscale e Partita IVA n. 00316400530 (di seguito denominato Ente), rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore Direzione tecnica delle aziende agricole, dott. Marco Locatelli , nato a Torino il 4/05/1965, domiciliato presso la sede amministrativa in Località Spergolaia, Strada del Mare, 25 – Alberese, il quale interviene nella sua qualità di Direttore “Gestioni Agricole ” e Dirigente del predetto Settore , ed autorizzato alla stipula della presente convenzione con decreto n. del _____ ;

(d'ora innanzi indicata come “**Ente**”)

E

Manifatture Sigaro Toscano s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.E.C.I. S.p.A. con sede legale in Via Largo Toniolo, 6 00186 Roma P. IVA. 09037861003, rappresentata dall’Ing. Andrea Marazzi, in qualità di Direttore Generale nato a Roma il 28 dicembre1966 e domiciliato per la carica presso la sede legale di Manifatture Sigaro Toscano s.p.a., in forza dei poteri ad esso conferiti per procura a rogito Notaio Federico Rossi di Bologna, Rep. n. 40.061 e Fascicolo n. 27977

(d'ora innanzi indicata come “**MST o Società**”)

PREMESSO CHE

- l’ARSIA ai sensi della L. R. 2/2009 al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione ha con Decreto n. 158 del 26 maggio 2009 approvato un contratto con la società Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., al fine di procedere presso il Centro per il collaudo e il trasferimento dell’Innovazione di Cesa (di seguito “**Centro**”) alla realizzazione ed al collaudo di un nuovo sistema di cura del tabacco Kentucky ed allo sviluppo di attività di carattere agronomico volte al collaudo di tecniche colturali e di confronto varietale;
- in tale contesto, la società Manifatture Sigaro Toscano ha realizzato a proprie spese presso il Centro un forno sperimentale temporaneo (di seguito “**Forno**”) destinato alla cura del tabacco Kentucky ottenuto dalle prove sperimentali realizzate presso il suddetto Centro;
- in tale contratto si dava atto che tale manufatto temporaneo è di proprietà della Società Manifatture Sigaro Toscano s.p.a. e che la stessa Società al termine della sperimentazione avrebbe a proprie spese rimosso quanto realizzato, ripristinando lo stato dei luoghi e ritirato il Forno medesimo;
- dal 2009 le attività in oggetto, tutt’ora in corso, sono state disciplinate da specifici atti sottoscritti tra le parti;

- preso atto che a seguito della soppressione di ARSIA dal 1 giugno 2011 l’Azienda Regionale Agricola di Alberese è divenuta titolare a tutti gli effetti dei rapporti amministrativi inerenti i contratti in essere;
- preso atto che è stato sottoscritto tra l’Azienda Regionale Agricola di Alberese e Manifatture Sigaro Toscano s.p.a. un contratto con scadenza 31/12/2016 per lo svolgimento del progetto “PROVE AGRONOMICHE E DI COLLAUDO DI UN FORNO SPERIMENTALE PER LA CURA DEL TABACCO KENTUCKY” ;
- preso atto che con L.R. n. 80/2012 l’Azienda Regionale Agricola di Alberese è stata trasformata in Ente Terre Regionali Toscane
- preso atto che con il progetto MISOTACKY promosso da Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali e da Manifatture del Sigaro Toscano che prevede di realizzare nel triennio 2017 /2019 su tabacco Kentucky delle attività di collaudo delle innovazioni presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane:
- Considerato che le Manifatture del Sigaro Toscano spa hanno manifestato per le vie brevi l’interesse a dare corso alle attività agronomiche previste dal progetto Misotacky e di proseguire il collaudo del Forno automatizzato per la cura del tabacco presso la Tenuta di Cesa ;
- Preso atto che Terre Regionali Toscane in considerazione dell’interesse che la Filiera del Tabacco Kentucky per la produzione del “Sigaro Toscano” rappresenta per la Toscana si rende disponibile a proseguire le attività in oggetto ;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e allegati)

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto tra il contenuto degli allegati e quanto previsto dal presente contratto, prevarranno il contenuto e le previsioni del contratto.

Art. 2

(Oggetto del contratto)

2.1 MST affida a Terre Regionali Toscane l’esecuzione delle attività di collaudo delle innovazioni del Progetto MISOTACKY la cui realizzazione è prevista presso la Tenuta di Cesa e la prosecuzione del collaudo di un sistema automatizzato per la cura del tabacco Kentucky presente presso la predetta struttura”.

2.2 Il Progetto prevede:

- la realizzazione presso la Tenuta di Cesa di prove agronomiche in campo** tenuto conto di quanto previsto sia dal Progetto MISOTACKY e dagli accordi che annualmente per la durata del presente contratto potranno essere concordati tra le parti;
- il collaudo del Forno sperimentale per la cura del tabacco Kentucky.** L’Ente curerà la fase di carico del Forno con le produzioni sperimentali ottenute dalle prove in campo, l’accensione

e l'avvio della procedura di cura del tabacco. L' Ente non potrà in alcun caso interagire e modificare il software di proprietà di MST che gestisce le diverse fasi di cura del tabacco. Al termine della cura del tabacco, non prima di due giorni dallo spegnimento del Forno e successivamente all'apertura delle porte per almeno due ore, l'Ente procederà allo svuotamento, cernita e allo stoccaggio della produzione previa accordo con il responsabile del Progetto della Società;

- c. **la selezione della produzione.** L' Ente provvederà alla cernita qualitativa della produzione sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile del Progetto della Società per ciascuna tipologia di prodotto ottenuto dalla fase sperimentale di campo. Successivamente l'intera produzione ottenuta dalle attività sperimentali suddivisa per tipologia di prodotto sarà inscatolata utilizzando le confezioni fornite dalla Società e conferita alla sede della medesima Società a Foiano della Chiana per le ulteriori determinazioni che saranno a totale carico della predetta Società.

Art. 3

(Durata)

3.1 Il presente contratto decorre dal 10 agosto 2017 e terminerà il 31 dicembre 2020.

3.2 Resta espressamente esclusa ogni eventuale proroga o rinnovo tacito del presente contratto, con la conseguenza che ogni ulteriore accordo in ordine all'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto scritto, debitamente firmato da ambedue le parti.

Art. 4

(Corrispettivo)

4.1 Per lo svolgimento delle attività previste di cui al precedente art.2.2, la Società corrisponderà annualmente all' Ente € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00),IVA esclusa,.

4.2 Nel caso in cui le prove non vengano portate a termine per eccezionali motivi meteorologici, la Società rimane obbligata a corrispondere all'Ente un importo da determinarsi sulla base delle spese fino ad allora sostenute.

4.3 L'erogazione delle somme sopraindicate avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno a seguito:

a) della presentazione da parte dell' Ente di regolare fattura e di una relazione sulle attività svolte ed i risultati conseguiti ;

b) dell'accertamento positivo da parte della Società dell'attività svolta.

L'erogazione all'Ente della somma indicata al punto 4.1 verrà effettuata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Terre Regionali Toscane presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. codice IBAN IT 41 N 01030143 00000003416903.

Art. 5

(Diritti e doveri delle parti)

5.1 L'Ente garantisce la riservatezza sui risultati della prova e su tutti i dati e le informazioni raccolti che restano di esclusiva proprietà della Società.

5.2 Tutti i contraenti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.

5.3 La Società ha concesso in comodato gratuito il forno sperimentale all'Ente sulla base del contratto di comodato **allegato A**) al presente contratto, che ne è parte integrante e sostanziale.

5.4 La Società si impegna a proprie spese ad organizzare un corso di formazione per istruire il personale dell'Ente sulle situazioni di rischio sull'utilizzo del Forno sperimentale. Tale corso sarà ripetuto ogni volta intervengano modifiche normative ed adeguamenti funzionali al forno medesimo.

La Società attesta che il forno è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa applicabile alla data di sottoscrizione del presente contratto, ed a tale riguardo si impegna, per la durata del contratto, ad adeguare, a proprie spese, sia il forno che la documentazione ad esso correlata qual'ora intervengano modifiche alla normativa applicabile.

5.5 La Società si impegna, al termine della sperimentazione a rimuovere il Forno, ed a concordare con l'Ente il momento dello sgombero ed i tempi per il ripristino dell'area.

5.6- L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente e comunque un mese prima dell'utilizzo del forno - salvi i casi di necessità ed urgenza in cui le parti potranno stabilire un termine inferiore - alla Società a cui spetta esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi a suo giudizio necessari per procedere alla cura della produzione.. Ciò non toglie che spetta a MST l'esecuzione dei controlli funzionali e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che a suo giudizio insindacabile si rendano necessari sia per il corretto funzionamento del forno che per l'eliminazione delle situazioni di rischio .

5.7 Le parti convengono che non sussistono le condizioni per il verificarsi di rischi interferenti e pertanto non si rende necessario produrre il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferente (DUVRI) per quanto concerne la gestione e l'utilizzo del predetto Forno. Nell'ipotesi in cui dovessero successivamente sussistere condizioni per il verificarsi di rischi interferenti, le parti redigeranno il DUVRI, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del presente contratto.

5.8 Le parti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività in oggetto.

5.9 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente dovrà rispettare i principi disposti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico adottati da MST e le eventuali successive modifiche e/o integrazioni di volta in volta adottate ed a tale riguardo dichiara di aver ricevuto da MST copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e di conoscere e di accettare i rispettivi contenuti. Resta espressamente inteso che l'inosservanza delle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico adottati da MST comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

5.10 Con la sottoscrizione del presente contratto, oltre a quanto in esso specificato, saranno a carico dell'Ente i seguenti oneri ed obblighi:

- tenere indenne MST da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- ottemperare a tutte le vigenti prescrizioni legislative, fiscali, regolamentari ed amministrative in materia di contratti di lavoro, di assicurazione sociali e previdenziali, di igiene e di sicurezza del lavoro;

- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni; pertanto, ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà esclusivamente sull'Ente, restando completamente esonerata da tale responsabilità MST ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo.

Resta inteso che, MST è e dovrà essere garantita, manlevata e sollevata dall'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità per atti o fatti di qualsiasi genere imputabili direttamente o indirettamente al personale dell'Ente, dai quali fatti o atti abbiano a derivare danni agli stessi addetti e/o a terzi.

5.11 In caso di mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

5.12 - La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Società comunicherà ad Alberese, mediante raccomandata a.r., che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Art. 6

(Responsabile e referente)

6.1 – Il Responsabile per conto della Società è il dr. Leonardo Testa.

6.2 Il Responsabile per conto dell'Ente è individuato nella persona del dr. Luigi Fabbrini P.O. Gestione del Centro per il Collaudo e trasferimento dell'Innovazione di Cesa (AR)

Art. 7

(Risultati e diritti di proprietà intellettuale)

7.1 L'Ente si impegna ad eseguire le attività previste, in raccordo con il Referente della Società. 7.2 MST è titolare pieno ed esclusivo di tutti i risultati delle attività previste, nonché di tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

Art. 8

(Risoluzione)

8.1 - Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto qualora l'Ente si venga a trovare nella impossibilità di realizzare le attività oggetto del presente contratto.

In tale ipotesi, l'Ente dovrà dare tempestiva comunicazione a MST di detta impossibilità, a seguito della quale MST corrisponderà all'Ente l'importo relativo alla parte di incarico svolto, se essa risulti soddisfacente ed utile per MST ai fini dell'intero Progetto.

8.2 – MST ha facoltà, previo avviso, di risolvere il presente contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora, per inadempienze da parte dell'Ente, sia pregiudicata la regolare esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Art. 9

(Forme di pubblicità)

9.1 La Società si rende disponibile a valutare con l'Ente l'organizzazione, presso la Tenuta di Cesa (Ar), iniziative di incontri volti ad illustrare i risultati conseguiti.

9.2 Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati risultanti dall'attività in oggetto dovrà comparire in ogni caso l'indicazione che si tratta di una sperimentazione effettuata presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane ed i cui risultati sono di proprietà di MST.

9.3 La Società si rende disponibile a partecipare ad iniziative di incontri volti ad illustrare i risultati conseguiti, all'aggiornamento ed alla qualificazione professionale dei tecnici organizzati dalla Regione Toscana e/o da Terre Regionali Toscane .

9.4 L'accesso alle prove di tecnici e altri soggetti incaricati da MST dovrà essere preventivamente concordata con l'Ente.

Art. 10

(Controversie)

10.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto e che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite al giudice competente. Il foro competente è quello di Grosseto.

Art. 11

(Registrazione)

11.1 Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura e spese della parte richiedente.

11.2 – Le spese di bollo sono a cura della Società.

Art. 12

(Novazione)

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il presente contratto è l'unico contratto tra loro valido e vincolante intendendosi superato e privo di efficacia qualsiasi altro eventuale accordo intervenuto precedentemente in ordine al medesimo oggetto. Il presente contratto, pertanto, annulla e sostituisce ad ogni fine ed effetto, in via di novazione e per comune volontà delle parti, ogni e qualsiasi contratto precedente e/o rapporto avente il medesimo oggetto e ciò, con reciproca e definitiva rinuncia delle parti a qualsiasi eventuale diritto e/o pretesa per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa relativi o comunque connessi ai pregressi contratti e/o rapporti intercorsi fra la parti e/o i loro danti causa.

Foiano della Chiana, 10/08/2017

Per Terre Regionali Toscane
Direttore Gestioni Agricole

(dr. Marco Locatelli) _____

Per La Società Manifatture Sigaro Toscano s.p.a.

Il Direttore

(Ing. Andrea Marazzi) _____

Le parti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice civile, le clausole contenute negli artt. 2 (durata), 5 (Diritti e doveri delle parti e risoluzione) 8 (Risoluzione),10 (controversie) e 12 (Novazione) del presente contratto.

Per Terre Regionali Toscane

Direttore Gestioni Agricole

(dr. Marco Locatelli) _____

Per Manifatture Sigaro Toscano s.p.a.

Il Direttore Generale

(Ing. Andrea Marazzi) _____